

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI E DIRIGENTI DEL  
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO "S.I.N.DIR.VV.F."**

**Articolo 1**

1. E' costituita l'Associazione Sindacale dei Funzionari direttivi e dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in sigla "CNVVF"), denominata "S.I.N.DIR.VV.F." - "Sindacato Nazionale dei Direttivi e dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", con sede in Roma, via del Babuino, 48.
2. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire sedi secondarie.

**Articolo 2**

1. La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato.

**Articolo 3**

L'Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro. Essa intende:

- a) perseguire il pieno riconoscimento normativo delle funzioni svolte dai Funzionari direttivi e dirigenti del CNVVF;
- b) promuovere ogni iniziativa diretta ad ottenere il miglioramento dello stato giuridico ed economico degli appartenenti alla suddetta categoria;
- c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli associati, anche in sede processuale, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di accordi riguardanti la categoria con qualsiasi Autorità, Organismo, Organizzazione o Amministrazione tecnica, economica, sindacale o assistenziale;
- d) promuovere ed attuare iniziative di studio, formazione ed aggiornamento professionale;
- e) promuovere la partecipazione di esponenti della categoria:
  - in tutti gli Enti, Organi o Commissioni in cui gli associati possano apportare il loro contributo, provvedendo anche alla loro designazione;
  - in ogni fase di qualunque procedimento, anche amministrativo, riguardante la categoria ed i singoli iscritti;
- f) promuovere la collaborazione ed, eventualmente, la federazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi al proprio ed, in particolare, con quelle rappresentative di altro personale del Ministero dell'Interno.

A tali fini, l'Associazione potrà:

- curare la diffusione delle iniziative assunte dall'Associazione con ogni mezzo consentito, incluso lo strumento multimediativo ed informatico ed, in particolare, curare la pubblicazione di libri, giornali e riviste, esclusa la stampa quotidiana;
- organizzare conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni.

L'associazione potrà altresì svolgere ogni operazione anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo; potrà inoltre accedere a finanziamenti pubblici e privati necessari per il compimento dell'attività dell'associazione, con espressa esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare o finanziaria riservate, rispettivamente ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e del d.lgs. n. 385/1993, nonché relative modifiche e disposizioni con essi coordinate.

**Articolo 4**

1. Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

- a) dalle somme inizialmente versate, dagli introiti del tesseramento, dalle trattenute sindacali previste e prelevate ai sensi di legge e dalle eventuali quote sociali;
- b) da contributi, lasciti e donazioni da parte di privati e di enti pubblici e privati;
- c) da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Ogni anno, su apposito libro, dovrà essere redatto l'inventario del patrimonio dell'Associazione.

**Articolo 5**

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i Funzionari, in servizio o in quiescenza, della carriera direttiva e dirigente del CNVVF così come individuata nel Dlgs. 13/10/2005 n. 217 titolo II capo I,II,III, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 per gli associati Onorari.
2. Gli associati si distinguono in: Fondatori, Onorari ed Ordinari. Sono Fondatori gli associati intervenuti in proprio o per procura nell'atto costitutivo; sono Onorari gli associati individuati dal Consiglio Esecutivo anche fra estranei alla categoria dei Vigili del fuoco; sono Ordinari coloro di cui il Consiglio Esecutivo accoglie la domanda d'iscrizione.
3. Gli associati Fondatori ed Ordinari sono obbligati a corrispondere la quota d'iscrizione e la quota mensile eventualmente determinate dal Consiglio Esecutivo.
4. Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

**Articolo 6**

1. Per l'ammissione all'Associazione, l'aspirante deve presentare domanda scritta al Consiglio Esecutivo, che, a sua volta, verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, si pronunzia entro i successivi trenta giorni.
2. L'adesione all'Associazione si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene comunicato il recesso al Consiglio Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 31 dicembre.

**Articolo 7**

1. Si perde la qualità di associato per:

- a) morte;

- b) recesso;
  - c) esclusione causata da gravi motivi.
2. Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di mantenere il rapporto associativo con coloro che cessino di essere Funzionari direttivi e dirigenti del CNVVF, in qualità di soci onorari.
3. In seguito allo scioglimento del rapporto associativo, non é ammessa in alcun caso la ripetizione dei contributi versati né può essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 8**

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Plenaria;
  - b) l'Assemblea dei Delegati;
  - c) il Consiglio Esecutivo;
  - d) il Presidente del Consiglio Esecutivo;
  - e) il Tesoriere;
  - f) il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 9**

1. L'Assemblea Plenaria é costituita da tutti gli associati. Essa, agendo separatamente nelle singole Sezioni elettorali distinte per Provincia, elegge i componenti dell'Assemblea dei Delegati ed i Rappresentanti Provinciali.

#### **Articolo 10**

1. Ciascuna Sezione a livello provinciale é costituita da tutti gli iscritti della medesima Provincia; a livello centrale è costituita una ulteriore sezione per gli uffici centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno.
2. Qualora vi sia un solo associato nella Provincia o del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, questi é Rappresentante di diritto della Sezione stessa. Qualora vi sia un solo associato nella Regione o nel Dipartimento, questi fa parte di diritto dell'Assemblea dei Delegati fino alla scadenza dell'Assemblea stessa.
3. Ciascuna Sezione elegge:
- a) fra i propri iscritti, il suo Rappresentante, che ha la funzione di coordinare l'attività locale ed é tenuto ad informare tempestivamente gli Organi dell'Associazione delle istanze espresse dagli iscritti a livello periferico;
  - b) fra gli iscritti della medesima Regione o Uffici Centrale, secondo le modalità previste dai successivi articoli 11 e 12, i componenti dell'Assemblea dei Delegati.
4. La Sezione può essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti per trattare questioni che interessano la Sezione stessa e che saranno segnalati dal Rappresentante locale agli Organi centrali dell'Associazione.
5. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, presenti in proprio o con delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

#### **Articolo 11**

1. L'Assemblea dei Delegati é costituita dai Delegati di ogni Regione e Uffici centrali eletti secondo il seguente criterio numerico, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2:
- un Delegato per i primi cinque iscritti;
  - un Delegato in più per ogni ulteriori cinque iscritti o frazione superiore a cinque nella singola Regione o negli Uffici Centrali del Ministero.
2. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 12**

1. L'elezione dei Delegati viene indetta dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Esecutivo, mediante convocazione di tutte le Sezioni effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'Assemblea stessa.
2. Per l'elezione della prima Assemblea dei Delegati, vale la disposizione transitoria di cui al successivo articolo 33.
3. Le elezioni hanno luogo presso ogni Comando Provinciale e presso il Ministero, in unica data, ogni tre anni, entro il mese di ottobre. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti all'Associazione.
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
5. In caso di parità di voti, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.

#### **Articolo 13**

1. Completate le operazioni elettorali, il Responsabile di ciascuna Sezione dà comunicazione dei risultati al Presidente dell'Associazione entro i successivi tre giorni, inviando copia del relativo verbale.
2. Il Presidente, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi trenta giorni, la prima adunanza dell'Assemblea dei Delegati affinché quest'ultima provveda all'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo. Il Presidente del Consiglio Esecutivo viene eletto dallo stesso Consiglio Esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.

#### **Articolo 14**

1. L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti attribuzioni:
- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  - b) esprime gli indirizzi programmatici ed i criteri generali di amministrazione dell'Associazione;

- c) elegge i membri del Consiglio Esecutivo;
- d) delibera la sfiducia al Consiglio Esecutivo e, contestualmente, provvede alla nomina del nuovo Consiglio;
- e) approva annualmente, entro il mese di marzo, il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- f) elegge il Revisore dei Conti;
- g) esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione ed, in tal caso, nomina uno o più liquidatori;
- i) delibera relativamente all'espulsione degli associati che, col loro comportamento, recano nocimento all'Associazione.

#### **Articolo 15**

1. L'Assemblea dei Delegati é convocata almeno una volta l'anno dal proprio Presidente per l'approvazione del bilancio. Inoltre, essa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, salvo che il Consiglio Esecutivo non deliberi di convocarla in altro luogo, purché in Italia. Essa é presieduta dal proprio Presidente e provvede, di volta in volta, alla nomina di un segretario per la redazione del verbale, che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 16**

1. L'Assemblea dei Delegati é validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e delibera, a scrutinio palese, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, essa è costituita e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Per l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo, del Presidente e del Revisore dei Conti, l'Assemblea dei Delegati delibera a scrutinio segreto in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi di parità, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.
3. Per le modificazioni dello Statuto, la sfiducia del Consiglio Esecutivo e lo scioglimento dell'Associazione, occorre in prima ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Delegati deve essere indetta almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, da affiggersi all'Albo del Sindacato e da inviarsi con comunicazione scritta, con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, a tutti i Delegati.
5. Ciascuno dei componenti dell'Assemblea non può rappresentare, mediante delega, più di un altro componente dell'Assemblea stessa in tutti i casi di votazione palese.
6. Nei casi di votazione segreta, ciascun Delegato può farsi sostituire solo da altro associato estraneo all'Assemblea stessa, al quale può essere conferita solo una delega.
7. Tutti gli iscritti all'Associazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

#### **Articolo 17**

1. Il Consiglio Esecutivo é composto di nove membri, compreso il Presidente.
2. I membri del Consiglio Esecutivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 18**

1. L'elezione del Consiglio Esecutivo viene indetta dal Presidente dell'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Esecutivo uscente, mediante convocazione dell'Assemblea dei Delegati effettuata con comunicazione scritta a tutti i Delegati stessi almeno dieci giorni prima.
2. Ciascun Delegato non può rappresentare in Assemblea più di un altro Delegato.
3. Non possono essere eletti nel Consiglio Esecutivo coloro che ricoprono cariche sindacali in altre associazioni.
4. Il Presidente dell'Assemblea, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.

#### **Articolo 19**

1. Per l'elezione del primo Consiglio Esecutivo, vale quanto disposto dall'atto costitutivo.

#### **Articolo 20**

1. Nella prima adunanza, il Consiglio Esecutivo elegge a scrutinio segreto, fra i suoi componenti, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

#### **Articolo 21**

1. Il Consiglio Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:
  - a) svolge l'attività di amministrazione dell'Associazione, promuovendo ed attuando ogni iniziativa tendente a conseguire gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
  - b) attua gli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea dei Delegati;
  - c) predispone, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo;
  - d) delibera relativamente all'iscrizione di nuovi associati;
  - e) gestisce il patrimonio dell'Associazione e fissa il limite delle spese ordinarie di competenza del Tesoriere;
  - f) delibera le azioni processuali da intraprendere presso ogni Autorità per la tutela degli interessi degli appartenenti alla categoria;
  - g) accetta il recesso degli associati;
  - h) approva Regolamenti interni ed, in particolare, il Regolamento elettorale;
  - i) delibera relativamente all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, acquisti e vendite;

- l) fissa annualmente l'importo della eventuale quota d'iscrizione e della eventuale quota mensile;
- m) sceglie fra gli iscritti di ogni Regione un Responsabile organizzativo, al quale é attribuita l'attività di collegamento fra gli Organi centrali e le Sezioni Provinciali.

#### **Articolo 22**

1. Il Consiglio Esecutivo é convocato almeno una volta ogni sei mesi dal proprio Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.
2. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.
3. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio Esecutivo se ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Esecutivo delibera con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 23**

1. Il Presidente del Consiglio Esecutivo é il Presidente dell'Associazione. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Esecutivo.
2. In caso di necessità o di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso.

#### **Articolo 24**

1. In caso d'impedimento o di assenza temporanea, il Presidente é sostituito dal Vice-Presidente. La firma di quest'ultimo farà constare dell'assenza o impedimento del Presidente.
2. Nei casi di definitiva cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice-Presidente deve tempestivamente convocare l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### **Articolo 25**

1. Il Tesoriere ha la responsabilità dei conti dell'Associazione in quanto:
  - a) cura la riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Associazione;
  - b) gestisce conti correnti bancari, postali e depositi monetari in genere;
  - c) provvede alle spese ordinarie fino al limite massimo stabilito dal Consiglio Esecutivo.

#### **Articolo 26**

1. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Esso ha le seguenti attribuzioni:
  - a) vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione;
  - b) esegue verifiche di cassa e contabili;
  - c) controlla l'esattezza e la regolarità del bilancio.

#### **Articolo 27**

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 28**

1. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti:
  - a) il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Esecutivo, può indire adunanze degli associati, mediante lettera o altri mezzi idonei di comunicazione. In dette adunanze, il Presidente stesso riferisce sull'attività dell'Associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie d'interesse generale. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali;
  - b) il Consiglio Esecutivo comunica a tutti gli iscritti una relazione sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente.

#### **Articolo 29**

1. Tutti gli incarichi assunti nell'ambito dell'Associazione sono svolti a titolo gratuito.

#### **Articolo 30 - Disposizione transitoria**

1. Entro due anni dalla costituzione dell'Associazione, il Consiglio Esecutivo nominato nell'atto costitutivo provvederà:
  - a) a redigere ed approvare il Regolamento elettorale;
  - b) ad indire le prime elezioni per la costituzione di tutti gli Organi dell'Associazione.
2. Fino alla regolare costituzione di tali Organi, lo stesso Consiglio esecutivo potrà compiere ogni attività diretta alla realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo 3, svolgendo a tal fine anche le funzioni attribuite agli Organi dell'Associazione stessa dal presente Statuto.